

---

# **Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022**

**(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, OPCR 22)**

## **Spiegazioni**

**Berna, il 2 aprile 2025 (le modifiche rispetto alla versione del 11 marzo 2022 sono marcate in giallo)**

---

# 1 Situazione iniziale

Con gli articoli 12 e 12a della legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19; RS 818.102) le Camere federali hanno creato la base giuridica per la partecipazione della Confederazione alle misure di sostegno adottate a livello cantonale per i casi di rigore. In questo modo si dovrebbero poter attenuare i casi di rigore direttamente o indirettamente riconducibili a provvedimenti ordinati dalle autorità. In particolare l'articolo 12 stabilisce che, se uno o più Cantoni lo richiedono e finanziano i relativi costi nella misura prescritta dalla legge, la Confederazione può sostenere finanziariamente nei casi di rigore le imprese che a causa della natura delle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche.

Riguardo a diverse questioni, ad esempio i criteri di ammissibilità, il tipo di aiuto nei casi di rigore o la prevista ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la legge COVID-19 fornisce solo delle direttive approssimative; i dettagli vengono disciplinati in due ordinanze. L'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20; RS 951.262) stabilisce i contributi da concedere alle imprese per i cali della cifra d'affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 registrati sino alla fine di dicembre del 2021. Poiché inizialmente la durata della base legale era limitata alla fine del 2021, l'ordinanza del 25 novembre 2020 si basa – in particolare per quanto concerne i limiti massimi per il calcolo degli aiuti alle imprese – su un contributo *una tantum* per ogni impresa, da versare eventualmente in maniera scaglionata nei casi di rigore. A causa delle incertezze persistenti legate alla pandemia, il 17 dicembre 2021 l'Assemblea federale ha prorogato di un anno la base legale (31 dicembre 2022). Dal 1° gennaio 2022 per i contributi concernenti i casi di rigore volti a coprire le perdite della cifra d'affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 deve pertanto applicarsi la nuova ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22). I requisiti che danno diritto al sostegno finanziario sono già in parte disciplinati nella legge e quindi vengono mantenuti sostanzialmente invariati. Ciò vale in particolare per il requisito secondo cui sono interessate dai provvedimenti per i casi di rigore soltanto le imprese che sono state fondate prima del 1° ottobre 2020 e che negli anni precedenti la crisi hanno realizzato una cifra d'affari annuale di almeno 50 000 franchi (art. 12 cpv. 1 e 4 della legge COVID-19). Il calcolo dei contributi per l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 deve invece essere modificato affinché possano essere nuovamente sostenute le imprese che nel 2022 subiscono ancora forti perdite in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19. Dovrebbero essere rimborsati al massimo i costi non coperti effettivamente sostenuti.

Nella sessione invernale del 2021 il Parlamento ha inoltre deciso un nuovo articolo 11b per la legge COVID-19, secondo cui nel 2022 la Confederazione può sostenere mediante contributi a fondo perso la capacità di sussistenza economica delle persone di cui all'articolo 2 lettera c dell'ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante (OCAMB; RS 943.11). Questo articolo della legge COVID-19 estende il diritto di beneficiare dei provvedimenti di sostegno ai *baracconisti* secondo l'articolo appena menzionato dell'OCAMB, ovvero le persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e in luoghi non fissi, intrattengono il pubblico mettendo a sua disposizione impianti. Per consentire un'esecuzione rapida ed efficace, i contributi ai baracconisti devono essere disciplinati anche nella presente ordinanza e versati tramite le strutture di esecuzione esistenti nei Cantoni per i casi di rigore. Ciò significa che i requisiti definiti nella sezione 2 della presente ordinanza sono validi anche per queste persone. Non hanno diritto agli aiuti per i casi di rigore, ad esempio, i baracconisti che non hanno sede in Svizzera (cfr. art. 12 cpv. 1 legge COVID-19).

L'articolo 20 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 sulla procedura concordataria in caso di provvedimenti per i casi di rigore non è stato ripreso nella nuova ordinanza. La durata di validità dell'articolo 9 lettera a della legge COVID-19, che costituisce la base per questa disposizione dell'ordinanza, non è stata prorogata (art. 21 legge COVID-19). Finora è stata prorogata soltanto la durata di validità della lettera c (perdita di capitale ed eccedenza di debiti).

Nella sessione estiva 2024 il Parlamento ha accolto la mozione Gapany 23.3842 «Casi di rigore COVID-19. Un utile di liquidazione non deve essere equiparato a un'uscita di liquidità vietata dal sistema di aiuti per i casi di rigore», depositata il 15 giugno 2023. La mozione chiede che gli utili di liquidazione non siano più considerati come uscite di liquidità vietate.

Con l'adeguamento dell'ordinanza (cfr. art. 3 cpv. 2 e art. 17 cpv. 2), la mozione Gapany 23.3842 viene attuata. La nuova disposizione si concentra sulle imprese individuali, in cui la sostanza commerciale e privata sono indissolubilmente legate: nel caso in cui le imprese individuali conseguano un utile di liquidazione, i Cantoni non saranno quindi più tenuti a restituire alla Confederazione gli aiuti per i casi di rigore per quel che concerne tale utile. Le altre uscite di liquidità restano invece escluse e continueranno a comportare una restituzione della partecipazione della Confederazione da parte del Cantone competente. La nuova disposizione non si applica alle società di capitali e in nome collettivo, che rispetto alle imprese individuali dispongono di maggiore margine di manovra per evitare una situazione di liquidazione. Dal punto di vista del diritto federale, tali società continueranno tuttavia ad avere la possibilità di far valere un caso di rigore e di rinunciare parzialmente alla restituzione nel caso di una liquidazione in seguito a una mancata proroga, senza colpa, delle autorizzazioni ufficiali, in virtù della regolamentazione sussidiaria dell'articolo 29 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1).

## 2 Principi della normativa

Scopo principale dell'ordinanza è definire a quali condizioni la Confederazione partecipa ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore volti a compensare i costi non coperti sostenuti dal 1° gennaio 2022 in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19. L'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 disciplina i provvedimenti cantonali per i casi di rigore volti ad attenuare i cali della cifra d'affari legati alla pandemia registrati negli anni 2020 e 2021.

In fase di attuazione, i Cantoni sono liberi di definire diversamente il quadro temporale dei loro programmi per i casi di rigore. Ad esempio, un Cantone potrebbe decidere di istituire un solo nuovo programma per i casi di rigore conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 e applicarlo ai contributi per i costi non coperti delle imprese dei mesi da dicembre 2021 a giugno 2022. Il Cantone dovrebbe però presentare alla Confederazione un conteggio distinto tenendo conto delle diverse ordinanze:

- i contributi per i costi non coperti di dicembre 2021 sarebbero conteggiati secondo l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020. Questo significa che per le imprese con una cifra d'affari fino a 5 milioni il Cantone dovrebbe coprire il 30 per cento dei costi fino al raggiungimento del limite massimo dei contributi. Invece, laddove il limite massimo per i contributi è superato e i contributi sono versati a imprese con una cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi, i costi dei Cantoni ricadrebbero sulla riserva del Consiglio federale e sarebbero completamente a carico della Confederazione. Il Consiglio federale è dell'avviso che, grazie alla già avvenuta assegnazione di due tranche di 500 milioni, i Cantoni dispongano del margine di manovra finanziario

- necessario per compensare i cali della cifra d'affari degli anni 2020 e 2021;
- i contributi per i costi non coperti da gennaio a giugno 2022 sarebbero conteggiati secondo l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, ovvero con una partecipazione finanziaria della Confederazione ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore del 70 per cento in caso di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni e del 100 per cento in caso di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni.

Il programma ha il chiaro scopo di attenuare i *casi di rigore* tra le imprese. Dopo due anni dall'inizio della pandemia molte imprese sono riuscite a correggere i loro modelli aziendali e ad adattarli alle nuove condizioni. Pertanto, il Consiglio federale ha motivo di ritenere che nel 2022 il numero dei casi di rigore diminuirà nettamente rispetto ai casi registrati nelle prime fasi della pandemia.

Gli aiuti COVID-19 per i casi di rigore rappresentano sostegni dei Cantoni e sono concessi secondo il diritto cantonale. La legge COVID-19 e le ordinanze COVID-19 casi di rigore (OPCR 20 e OPCR 22) a livello federale disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che devono essere rispettati affinché un Cantone possa fatturare alla Confederazione gli aiuti concessi. La Confederazione non ha alcun rapporto contrattuale diretto con le imprese. Di conseguenza, dalla legislazione federale non si può derivare alcun diritto diretto delle imprese al sostegno. Spetta ai Cantoni decidere se e in che misura avvalersi delle possibilità offerte dalla legislazione in materia di casi di rigore, ad esempio se non considerare gli utili di liquidazione delle imprese individuali con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi come violazione del divieto di versare dividendi.

Se le basi legali cantonali lo consentono, la nuova disposizione relativa agli utili di liquidazione di imprese individuali si applica anche retroattivamente (v. commento all'art. 17 cpv. 2).

## 3 Commento ai singoli articoli

### 1. Sezione 1: Principio

#### Art. 1

Il *capoverso 1* stabilisce il principio secondo cui la Confederazione partecipa ai provvedimenti adottati dai Cantoni per i casi di rigore nei limiti del credito d'impegno stanziato dall'Assemblea federale, purché le regolamentazioni cantonali soddisfino i requisiti minimi della presente ordinanza per quanto concerne i criteri che danno diritto al sostegno finanziario e l'impostazione dei provvedimenti e i Cantoni rispettino i requisiti minimi relativi alla procedura, ai rapporti e ai controlli. I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022; la limitazione ai contributi a fondo perso e le disposizioni adeguate sul calcolo e sui limiti massimi dovrebbero tuttavia determinare una certa armonizzazione dei contributi cantonali per i casi di rigore. La partecipazione della Confederazione ai provvedimenti per i casi di rigore è fissata al 70 per cento nell'articolo 12 capoverso 1<sup>quater</sup> lettera a della legge COVID-19. I fondi di terzi, ad esempio quelli di banche cantonali, non possono essere computati nei contributi dei Cantoni. I contributi dei Comuni non sono considerati contributi di terzi; di conseguenza questi contributi possono essere computati nei contributi dei Cantoni. Per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi e per i contributi ai baracconisti, la Confederazione si assume la totalità dei costi (art. 12 cpv. 1<sup>quater</sup> lett. b e 11b).

Il *capoverso 2* stabilisce che le imprese statali non hanno diritto ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore. Un provvedimento per i casi di rigore non deve quindi essere applicato se

lo Stato detiene complessivamente più del 10 per cento del capitale dell'impresa richiedente. Questo perché una partecipazione maggiore è indice di un interesse strategico che rende ragionevole per i livelli statali competenti sostenere l'impresa con le proprie risorse. Tale argomentazione è valida anche per le imprese in cui altre imprese statali detengono partecipazioni (partecipazione statale indiretta). I Comuni piccoli potrebbero tuttavia riscontrare delle difficoltà finanziarie nel sostenere le proprie imprese. L'ordinanza prevede pertanto un'eccezione, in modo da evitare, ad esempio, che le aziende turistiche situate nei Cantoni di montagna vengano escluse a priori dalla regolamentazione dei casi di rigore a causa della partecipazione finanziaria del proprio Comune (*lett. a*). A tal fine è irrilevante se solo uno o più piccoli Comuni di cui alla lettera a sostengano finanziariamente una simile azienda.

Nemmeno le cosiddette «società di comodo» devono poter beneficiare dei provvedimenti per i casi di rigore. Pertanto, le imprese che in Svizzera non esercitano un'attività né impiegano personale proprio non sono prese in considerazione (*lett. b*). Il requisito definito alla lettera b si riferisce all'intera Svizzera. Secondo l'articolo 12 capoverso 1 la competenza per la procedura concernente i casi di rigore spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020. Il Cantone non sostiene soltanto la sede dell'impresa e le succursali ubicate nel suo territorio, ma per il calcolo della prestazione tiene conto di tutte le succursali dell'impresa in Svizzera. Tale principio si applica anche nel caso in cui l'impresa eserciti la propria attività esclusivamente nei Cantoni delle succursali oppure impieghi personale in questi Cantoni. La presente ordinanza rinuncia intenzionalmente a formulare altri criteri di esclusione.

## 2. Sezione 2: Requisiti delle imprese

### Art. 2                      *Requisiti*

L'articolo 2 capoverso 1 lettera a fa riferimento ai requisiti di cui alla sezione 2, articoli 2, 2a, 3 capoverso 1, 4 capoverso 1, 5 e 5b dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020. Per agevolare la lettura, gli articoli dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 sono stati riportati anche nel riquadro seguente:

#### Art. 2                      *Forma giuridica e numero IDI*

<sup>1</sup> L'impresa ha la forma giuridica di un'impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera.

<sup>2</sup> Dispone di un numero d'identificazione delle imprese (IDI).

#### Art. 2a                      *Imprese con settori di attività chiaramente delimitabili*

Le imprese i cui settori di attività sono chiaramente delimitabili mediante una contabilità per settore possono chiedere che i requisiti di cui agli articoli 3 capoverso 1 lettera c, 4 capoverso 1 lettera c, 5, 5a e 8–8c siano valutati separatamente per ogni settore.

#### Art. 3 cpv. 1

<sup>1</sup> L'impresa ha provato al Cantone che:

- a. è stata iscritta nel registro di commercio prima del 1° ottobre 2020 o, in assenza di tale iscrizione, è stata costituita prima del 1° ottobre 2020;
- b. negli anni 2018 e 2019 ha conseguito una cifra d'affari media di almeno 50 000 franchi;
- c. sostiene i propri costi salariali prevalentemente in Svizzera.

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'impresa ha provato al Cantone che:

- a. è redditizia o economicamente solida;
- b. ha adottato i provvedimenti necessari alla protezione della propria liquidità e della propria base di capitale;
- c. non ha diritto ad aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media.

*Art. 5 Calo della cifra d'affari*

<sup>1</sup> L'impresa ha provato al Cantone che, in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19, la sua cifra d'affari del 2020 è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

<sup>1bis</sup> L'impresa che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 registra un calo della cifra d'affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19, per il calcolo dell'importo di questo calo può considerare, invece della cifra d'affari del 2020, la cifra d'affari di un periodo successivo di 12 mesi.

*Art. 5b Deroga a favore delle imprese chiuse su ordine delle autorità*

<sup>1</sup> Le imprese che tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 devono chiudere l'attività complessivamente per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all'epidemia di COVID-19 e che negli anni 2018 e 2019 hanno conseguito una cifra d'affari media:

- a. fino a 5 milioni di franchi: non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 5 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> nonché 5a;
- b. superiore a 5 milioni di franchi: non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>.

<sup>2</sup> Le imprese con settori di attività chiaramente delimitabili secondo l'articolo 2a possono chiedere che la chiusura sia valutata per ogni settore.

Si applica il principio secondo cui la Confederazione continuerà a sostenere unicamente i provvedimenti dei Cantoni per i casi di rigore destinati alle imprese che soddisfano i requisiti dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020. L'adozione senza modifiche dei criteri esistenti dovrebbe semplificare, in particolare, l'esecuzione da parte dei Cantoni: ad esempio, per un'impresa che ha già percepito aiuti nei casi di rigore, il Cantone non deve rilevare nuovamente il calo della cifra d'affari per assicurarsi che il requisito legale della cifra d'affari annuale inferiore al 60 per cento della media pluriennale sia soddisfatto. Inoltre, le imprese che hanno diritto ad aiuti settoriali in linea di massima non possono chiedere contributi ai sensi della presente ordinanza. Se tiene una contabilità per settore, l'impresa può essere eventualmente sostenuta per un settore per il quale non ha diritto all'aiuto settoriale, fermo restando che in questo caso i limiti massimi di cui al capoverso 5 riguarderebbero la cifra d'affari di riferimento del settore.

Poiché ci si basa sui requisiti che permettono di ottenere aiuti per i casi di rigore e non sul loro effettivo ottenimento, possono chiedere che siano adottati provvedimenti per i casi di rigore secondo la nuova ordinanza ad esempio anche le imprese che finora hanno rinunciato agli aiuti e hanno compensato diversamente il calo della cifra d'affari.

L'articolo 2 capoverso 1 lettera b stabilisce, analogamente a quanto previsto nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 4) che l'impresa non deve essere oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione. Riprendendo esplicitamente la

disposizione si precisa che questo requisito deve essere soddisfatto al momento dell'inoltro di una richiesta secondo l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (e non soltanto al momento dell'inoltro di una richiesta secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 25 novembre 2020). Quale giustificativo è sufficiente presentare un estratto del registro di commercio aggiornato.

La *lettera c* applica lo stesso principio in merito alle procedure esecutive concernenti i contributi alle assicurazioni sociali. Anche in questo caso il requisito deve essere soddisfatto al momento dell'inoltro della richiesta secondo l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022. La normativa si riferisce alle assicurazioni sociali obbligatorie AVS/AI/IPG e AD. Il requisito relativo alla procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali è soddisfatto anche se al momento dell'inoltro della richiesta la cassa di compensazione ha concesso una dilazione di pagamento (cfr. art. 34b dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, OAVS; RS 831.101) sulla base di un piano di pagamento concordato.

Conformemente al *capoverso 2* possono presentare una richiesta di aiuto finanziario unicamente le imprese che in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia hanno sostenuto costi non coperti anche da gennaio 2022. Questo capoverso riprende il requisito stabilito dall'articolo 5a dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020. Poiché i contributi per i casi di rigore non possono superare i costi non coperti (cfr. art. 5 cpv. 1), l'impresa deve essere in grado di provare tali costi nel quadro della procedura di richiesta. In tal caso il requisito minimo è l'autodichiarazione.

### Art. 3 *Limitazione dell'impiego*

Questo articolo è stato ripreso dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 6), concretizzato e aggiornato.

I provvedimenti per i casi di rigore finanziati dallo Stato sono finalizzati a garantire l'esistenza delle imprese svizzere e il mantenimento dei posti di lavoro. Di conseguenza, **secondo il capoverso 1** nell'esercizio in cui vengono concessi i contributi e nei tre anni successivi (ossia, nel caso di un pagamento dei contributi nell'esercizio 2022, il periodo 2022–2025) o fino al rimborso integrale degli aiuti percepiti, non possono essere distribuiti dividendi o tantièmes né può essere decisa la loro distribuzione. Nei casi in cui lo stanziamento e/o il pagamento definitivi del contributo per i casi di rigore a favore dell'impresa siano effettuati dopo l'anno civile 2022 per problemi di transizione (procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie), il 2022 è da considerare come anno in cui si riceve un contributo non rimborsabile. Nel periodo in questione o fino al rimborso integrale degli aiuti percepiti non può essere decisa né effettuata la restituzione di apporti di capitali (*lett. a n. 1*). Inoltre, non possono essere concessi mutui ai proprietari né rimborsati prestiti dei proprietari, in modo tale che la liquidità permanga nell'impresa. Tuttavia è consentito l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento (*lett. a n. 2*). Gli ammortamenti e i pagamenti di interessi ordinari contrattuali per crediti preesistenti (compresi gli interessi di mora) sono consentiti nel rispetto del principio *pacta sunt servanda*. Non sarebbe invece ammesso, ad esempio, né un rimborso a titolo straordinario di un prestito né un rimborso anticipato non previsto nelle clausole contrattuali.

Allo stesso modo, l'impresa non può trasferire fondi a società estere del gruppo. Pertanto, ogni trasferimento di fondi a una persona o a un'impresa all'estero collegata in qualche modo all'impresa, ad esempio nell'ambito di un «cash pooling», non è ammesso. Rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti effettuati a seguito di obblighi contrattuali preesistenti allo scopo di mantenere la continuità operativa, come in particolare i pagamenti ordinari a titolo di interessi o gli ammortamenti ordinari, purché si basino su obblighi contrattuali preesistenti e siano esigibili. Sono ammessi anche i pagamenti ordinari e conformi al mercato per forniture e prestazioni di una società del gruppo (*lett. b*).

Questa limitazione dell'impiego dei mezzi costituisce un elemento importante anche del sistema previsto nell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e nella legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 18 settembre 2020. Le imprese devono confermare al Cantone competente che rispetteranno queste restrizioni. È fatto salvo il rimborso dei mezzi, che libera l'impresa da qualsiasi obbligo. I Cantoni richiedono di norma il rimborso di contributi a fondo perso se successivamente dovesse emergere che un'impresa non ha rispettato queste prescrizioni.

Al capoverso 2 viene stabilito che, dal punto di vista del diritto federale, l'utile di liquidazione derivante dalla cessazione dell'attività di un'impresa individuale non rappresenta una distribuzione vietata dell'utile.

Per liquidazione si intende la cessione definitiva dell'attività. Questa può aver luogo, ad esempio, in caso di decesso, raggiungimento dell'età AVS, comprovata incapacità di esercitare un'attività lucrativa dell'impresa individuale, fallimento o cessazione volontaria dell'attività. In caso di fallimento, tuttavia, di solito non si conseguono utili di liquidazione. Sono fatti salvi in ogni caso l'abuso e il mancato rispetto delle limitazioni dell'impiego di cui al capoverso 1, che continueranno a comportare restituzioni.

Per utile di liquidazione ai sensi della legislazione in materia di casi di rigore si intende un utile conseguito in seguito allo scioglimento di un'impresa. Un'impresa individuale è considerata sciolta quando il numero IDI è inattivo o l'impresa è stata cancellata dal Registro svizzero delle imprese e degli stabilimenti. In caso contrario, l'impresa individuale non è considerata liquidata. Si parla di liquidazione anche in caso di trasferimento dell'impresa, poiché in questi casi la successione o l'uscita determinano la fine dell'attività dell'impresa individuale. La persona che succede è quindi tenuta a costituire una nuova impresa individuale (con un nuovo numero IDI).

La disposizione al capoverso 2 si limita alle imprese individuali, poiché in questo caso il destino dell'impresa è indissolubilmente legato a quello del proprietario. Altre forme giuridiche hanno invece più margine di manovra. Ad esempio, le società di capitali e in nome collettivo possono essere vendute. Le condizioni e le limitazioni dell'impiego sono quindi trasferite all'acquirente, il venditore ne è esonerato. Inoltre, le circostanze menzionate (decesso, raggiungimento dell'età AVS, comprovata incapacità di esercitare un'attività lucrativa dell'impresa individuale) non conducono necessariamente a una liquidazione nel caso delle società in nome collettivo.

Dal capoverso 2 si evince anche che la disposizione si applica solo ai contributi non rimborsabili (contributi a fondo perso). L'obbligo di rimborso di mutui concessi secondo l'articolo 7 OPCR 20 rimane in vigore per l'impresa. Prima di conseguire eventuali utili, l'impresa dovrà rimborsare i propri debiti.

### **3. Sezione 3: Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore**

#### *Art. 4 Forma*

I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confederazione di partecipare ai costi, sono concessi esclusivamente sotto forma di contributi non rimborsabili.

#### *Art. 5 Calcolo e limiti massimi*

*Gli aiuti per i casi di rigore coprono al massimo i costi non coperti (cpv. 1): per evitare sovraindennizzi, gli aiuti per i casi di rigore non devono superare i costi non coperti dell'impresa, ossia i costi dedotti la cifra d'affari e gli altri aiuti percepiti (indennità per lavoro ridotto, indennità di perdita di guadagno per COVID-19 ecc.). Devono essere coperti soltanto*

i costi inevitabili; le imprese sono infatti tenute ad adottare tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in particolare a evitare i costi non necessari. Poiché possono essere coperti «al massimo» i costi non coperti, i Cantoni sono liberi di prevedere contributi più bassi sia per le imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni sia per le imprese più grandi.

Gli aiuti per i casi di rigore sono limitati alla metà del 2022; di conseguenza, anche le indennità per i casi di rigore fanno riferimento ai costi non coperti sostenuti in questo periodo. I Cantoni sono liberi di disciplinare il calcolo dei costi non coperti in questo lasso di tempo e quindi di stabilire se il contributo non può superare tali costi in ogni singolo mese, nel primo trimestre o nel primo semestre del 2022. Con il metodo di calcolo trimestrale o semestrale il Cantone non solo può ridurre l'onere amministrativo, ma anche considerare meglio le imprese con una cifra d'affari molto variabile a seconda della stagione. Ad esempio, un Cantone può stabilire un periodo di calcolo da gennaio a febbraio 2022 e permettere a un'impresa che ha diritto al sostegno finanziario in base ai requisiti previsti e che può provare di avere costi non coperti per questi due mesi, di coprire tali costi grazie a contributi pari a un massimo del 9 per cento (o del 18 % nel caso dei baracconisti) della cifra d'affari di riferimento e all'importo massimo assoluto applicabile. Non sussiste alcun obbligo di calcolare in un secondo momento i costi non coperti dell'intero periodo da gennaio a giugno 2022 ed eventualmente di ridurre a posteriori il contributo già concesso se vengono realizzate eccedenze nei mesi successivi. Tuttavia, per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni, si possono applicare le prescrizioni sulla partecipazione agli utili. Nel caso delle imprese che realizzano una cifra d'affari superiore a 5 milioni e, in particolare, di imprese di notevoli dimensioni, la Confederazione raccomanda di tenere conto dei costi semestralmente. Indipendentemente dalla scelta del metodo di calcolo, per l'intero periodo da gennaio a giugno 2022 si applicano i limiti percentuali e nominali di cui ai capoversi 2-5, vale a dire che la totalità dei contributi per i casi di rigore versati in questo periodo non può superare tali limiti massimi se la Confederazione deve partecipare ai costi dei contributi.

*Imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni (cpv. 2):* per le imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi il contributo ammonta al massimo al 9 per cento della cifra d'affari media annuale e al massimo a 450 000 franchi. Come stabilito nell'articolo 12 capoverso 1<sup>sexies</sup> della legge COVID-19, nel caso di queste imprese i Cantoni sono liberi di prevedere ulteriori provvedimenti per i casi di rigore se li finanziano interamente.

*Imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni (cpv. 3 e 4):* i provvedimenti per i casi di rigore devono rispettare il principio di sussidiarietà (art. 6 lett. d e art. 7 lett. d LSU). Lo scopo è che le imprese si adeguino autonomamente ai cambiamenti dovuti all'epidemia di COVID-19. Mentre per ragioni di semplificazione amministrativa si può evitare di chiedere prove alle piccole imprese, i contributi più elevati da versare alle grandi imprese giustificano la definizione di requisiti minimi riguardo alla prestazione propria.

Pertanto, secondo il *capoverso 3*, al momento della presentazione della richiesta un'impresa con una cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi deve confermare al Cantone, almeno mediante un'autodichiarazione vincolante, di aver adottato dal 1° gennaio 2021 tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in particolare per proteggere la propria liquidità e la propria base di capitale. Le misure di autofinanziamento comprendono in particolare le misure volte a ottimizzare la liquidità, l'utile e il capitale nonché misure di risanamento del bilancio. Tra queste rientrano, ad esempio, la vendita di beni patrimoniali non necessari all'azienda o la rinuncia a investimenti non strettamente necessari, la negoziazione di contratti di locazione commerciali basati sulla cifra d'affari o la minimizzazione dei costi variabili come le spese per il materiale, l'esercizio e le spese amministrative o le ristrutturazioni aziendali. Si devono prendere in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive (art. 12 cpv. 1<sup>bis</sup> della legge COVID-19). Con questa semplice autodichiarazione

un'impresa può ricevere contributi per i casi di rigore pari al massimo al 9 per cento della cifra d'affari annuale o al massimo a 1,2 milioni di franchi al fine di compensare i costi non coperti. Le imprese che constatano di non aver adottato le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili devono attuarle prima di poter presentare una richiesta di contributi.

Secondo il *capoverso 4*, per le grandi imprese i limiti massimi nominali possono essere aumentati in due modi: un aumento a 2,4 milioni di franchi secondo la *lettera a* è possibile se il proprietario, dalla metà del 2021, ha apportato all'impresa nuovo capitale proprio sotto forma di conferimenti in contanti in misura pari almeno al 40 per cento dell'importo superiore a 1,2 milioni di franchi. È considerato nuovo capitale proprio liquido soltanto un conferimento in contanti che non è già stato utilizzato per aumentare il contributo di cui all'articolo 8c capoverso 2 lettera d dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020. Per raggiungere il limite massimo di 2,4 milioni è quindi necessaria una prestazione propria di 480 000 franchi.

La *lettera b* prevede un incremento del limite massimo nominale a 10 milioni per le imprese particolarmente colpite dai provvedimenti adottati dalle autorità per la lotta alla pandemia. Per dimostrare di essere stata particolarmente colpita da tali provvedimenti, l'impresa deve provare che nel primo semestre del 2022 la sua cifra d'affari è diminuita di almeno il 30 per cento rispetto alla cifra d'affari media del primo semestre degli anni 2018 e 2019 secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020. A tal fine è rilevante la cifra d'affari complessiva dell'impresa; per questa prova non è infatti ammessa la contabilità per settore. Questa disposizione permette di versare contributi più elevati alle grandi imprese fortemente colpite dalla pandemia, fermo restando che anche per esse il limite massimo relativo ammonta al 9 per cento della cifra d'affari annuale. Tra queste imprese potrebbero rientrare, in particolare, le aziende con una rete sovraregionale o nazionale di filiali nei settori della gastronomia e delle mense aziendali, del fitness, in quello alberghiero o le agenzie di viaggio. Il calo della cifra d'affari potrà essere provato soltanto nella seconda metà del 2022. Le grandi imprese dovrebbero comunque riuscire ad assicurarsi un finanziamento transitorio fino al versamento dei contributi per i casi di rigore, tanto più che conformemente ai capoversi 3 e 4 lettera a queste imprese possono anche ricevere anticipatamente contributi per un massimo di 2,4 milioni.

*Baracconisti (cpv. 5)*: con il nuovo articolo 11b della legge COVID-19 il Parlamento ha creato la base per una regolamentazione speciale a favore dei baracconisti di cui all'articolo 2 lettera c OCAMB. Pertanto, per i baracconisti che dispongono di un'autorizzazione cantonale secondo l'articolo 2 della legge federale del 23 marzo 2001<sup>1</sup> sul commercio ambulante o che nel 2021 disponevano di una tale autorizzazione si devono applicare limiti massimi più elevati, segnatamente al massimo il 18 per cento della cifra d'affari annuale e al massimo 2,4 milioni di franchi. Come spiegato nell'introduzione, i baracconisti di cui all'articolo 11b della legge COVID-19 devono soddisfare i requisiti fissati nella sezione 2 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022. Ad esempio, non ricevono aiuti per i casi di rigore i baracconisti che non hanno sede in Svizzera (cfr. art. 12 cpv. 1 della legge COVID-19).

Secondo il chiaro tenore dell'articolo 11b della legge COVID-19, la disposizione di cui al capoverso 5 si applica soltanto ai baracconisti e non ai commercianti ambulanti (art. 2 lett. a OCAMB), agli offerenti di merci in un punto vendita mobile limitato nel tempo (art. 2 lett. b OCAMB) e agli impresari circensi (art. 2 lett. d OCAMB). Queste imprese, così come i baracconisti che non dispongono attualmente o non disponevano nel 2021 di un'autorizzazione cantonale, possono inoltrare la richiesta di aiuti per i casi di rigore seguendo la procedura «ordinaria».

Il *capoverso 6* precisa il calcolo dei contributi. Possono essere considerate soltanto le spese con incidenza sulla liquidità, come rate di leasing, costi immobiliari, spese di manutenzione,

---

<sup>1</sup> RS 943.1

amministrative e informatiche, costi finanziari. Non si considerano invece ad esempio le spese di ammortamento o le rettifiche di valore. In base a questa disposizione è possibile che nel calcolo confluiscono spese con incidenza sulla liquidità che non riguardano il periodo di calcolo (ad es. pagamenti per assicurazioni annuali o spese per il materiale per un periodo più lungo rispetto a quello di calcolo). Queste spese possono essere considerate, purché ciò sia coerente con le pratiche di pagamento utilizzate dall'impresa fino a quel momento. Tuttavia, i Cantoni sono liberi di ridurre questi pagamenti *pro rata temporis* (conformemente al cpv. 1 si tiene conto al massimo dei costi non coperti). Se in occasione della verifica delle richieste o dei controlli a campione constatata che l'impresa ha concentrato intenzionalmente i pagamenti nel periodo di calcolo al fine di ricevere contributi più elevati, nell'ambito della lotta agli abusi il Cantone può ridurre i contributi oppure chiederne il rimborso integrale o parziale.

Secondo il *capoverso 7* il Cantone può astenersi dal concedere il contributo se è evidente che l'impresa non proseguirà l'attività.

La cifra d'affari media annuale determinante per il calcolo dei limiti massimi relativi è calcolata conformemente al *capoverso 8*. Dal punto di vista del contenuto la disposizione corrisponde all'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020. Il fatto di aver ripreso l'articolo senza apportarvi modifiche semplifica l'esecuzione da parte dei Cantoni.

Conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a un'impresa ha accesso al programma per i casi di rigore se soddisfa i requisiti dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020. Se l'impresa ha provato il calo richiesto della cifra d'affari o i giorni di chiusura mediante una contabilità per settore, anche per il calcolo di cui al presente capoverso si applica la cifra d'affari del pertinente settore. Per contro, per la prova di cui al capoverso 4 lettera b, ossia la prova che l'impresa è stata particolarmente colpita dai provvedimenti, si utilizza sempre la cifra d'affari complessiva dell'impresa, anche se il sostegno per i casi di rigore è concesso per un settore specifico dell'impresa.

Come nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, con il riferimento alla chiusura singola si stabilisce che nel complesso i Cantoni possono utilizzare una sola volta la cifra d'affari di una società di un gruppo ai fini della fatturazione degli aiuti per i casi di rigore (cpv. 9). Se nell'ambito della struttura di un gruppo vengono concessi, da uno o più Cantoni, aiuti per i casi di rigore relativi alla medesima cifra d'affari, gli aiuti basati su questa cifra d'affari non possono essere fatturati più volte alla Confederazione.

Poiché è probabile che per le cifre d'affari mensili, trimestrali o semestrali necessarie per il calcolo dei costi non coperti di cui al capoverso 1 di norma non si disponga di chiusure singole, queste cifre d'affari possono essere provate anche in un'altra forma adeguata.

*Art. 6 Base determinante per la partecipazione condizionata agli utili per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi*

In virtù dell'articolo 12 capoverso 1<sup>septies</sup> della legge COVID-19, questa disposizione stabilisce che la partecipazione agli utili si riferisce all'utile imponibile annuale del 2022 prima della compensazione delle perdite. È consentito computare esclusivamente le perdite fiscali degli esercizi 2020 e 2021. Queste ultime non possono però essere computate più volte: una perdita subita nell'esercizio 2020 è quindi deducibile ai fini della partecipazione agli utili soltanto se non se ne è potuto tenere conto al momento del calcolo dell'utile netto imponibile dell'esercizio 2021.

Se l'esercizio commerciale non coincide con l'anno civile, secondo il diritto fiscale è rilevante l'utile annuale dell'esercizio commerciale che termina nell'anno civile 2022. Se in tale circostanza e in caso di pagamenti dal 2022, i contributi sono garantiti e/o versati solo dopo la chiusura dell'esercizio rilevante, per il calcolo della partecipazione agli utili questi contributi devono essere aggiunti al risultato dell'esercizio 2022. Anche nei casi in cui lo stanziamento e/o il pagamento del contributo per i casi di rigore a favore dell'impresa siano effettuati dopo l'anno civile 2022 a causa di procedimenti pendenti dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie (cfr. art. 15 cpv. 2), l'utile annuale del 2022 rimane la base di calcolo determinante per la partecipazione agli utili.

*Art. 7 Giustificativi da richiedere alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi*

Questo articolo è stato ripreso dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 8f).

Per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi si applica una regolamentazione uniforme a livello nazionale riguardo ai giustificativi che i Cantoni devono richiedere alle imprese. I giustificativi elencati alle lettere a–d devono essere presentati dalle imprese richiedenti al Cantone competente. Una semplice autodichiarazione non è sufficiente in questo caso. Per garantire che le informazioni contenute nell'estratto del registro di commercio e del registro delle esecuzioni siano ancora aggiornate e al fine di sgravare le imprese richiedenti, i Cantoni esaminano i giustificativi che risalgono a più di due settimane prima dell'elaborazione della richiesta consultando personalmente tali registri. I Cantoni sono liberi di decidere se procurarsi autonomamente l'estratto del registro di commercio e/o del registro delle esecuzioni consultando i registri.

*Art. 8                      Comunicazione dei dati*

La condizione per una lotta efficace agli abusi è che i Cantoni, dove possibile già nel quadro della valutazione della richiesta, al più tardi però tramite controlli a campione, abbiano la possibilità di verificare le informazioni delle imprese richiedenti. Al riguardo è necessario poter accedere a dati provenienti da diverse fonti statali. A complemento dell'articolo 12a della legge COVID-19, tale accesso deve essere assicurato disponendo o prevedendo nei contratti di sovvenzionamento che i Cantoni concludono con le imprese o nelle decisioni cantonali di sussidio che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o fornire a questi ultimi i dati sull'impresa, se ciò è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione dei sostegni finanziari e la lotta agli abusi. Il Cantone può prevedere che l'impresa acconsenta alla comunicazione dei dati già in occasione della presentazione della richiesta, ad esempio nell'apposito modulo o impartendo istruzioni in tal senso per la procedura di richiesta dei contributi.

La base legale di questa disposizione (art. 12a della legge COVID-19) ha effetto sino al 31 dicembre 2031. Pertanto, anche il presente articolo è applicabile sino alla fine del 2031.

*Art. 9                      Quadro temporale*

Gli aiuti per i casi di rigore e i provvedimenti per i baracconisti sono limitati alla metà del 2022. Le imprese devono presentare al Cantone le loro richieste relative a questo periodo entro la fine di settembre 2022, in caso contrario è esclusa una partecipazione da parte della Confederazione. I Cantoni possono prevedere termini più brevi per la presentazione delle richieste.

*Art. 10                    Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi*

La Confederazione partecipa ai costi soltanto se i Cantoni adottano misure adeguate per lottare contro gli abusi (cpv. 1).

A tal fine i Cantoni hanno disciplinato nei propri atti normativi il modo in cui le imprese comprovano l'esattezza delle loro indicazioni quando inoltrano la richiesta. A livello federale i requisiti sono stati ripresi senza modifiche dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 11). Per mantenere possibilmente bassi i costi amministrativi, si privilegeranno le informazioni facilmente verificabili che le imprese non possono manipolare. Ad esempio, la data di costituzione o eventualmente la sede di un'impresa devono essere comprovate fornendo un estratto recente del registro di commercio, mentre il rispetto dei requisiti legati alla cifra d'affari presentando il rendiconto relativo alla cifra d'affari assoggettata all'imposta sul valore aggiunto o un conto annuale (se è disponibile un rapporto di revisione, il conto annuale riveduto). Anche la conferma che non è in corso alcuna procedura di fallimento o di liquidazione potrebbe essere fornita tramite un estratto del registro di commercio. La prova che l'impresa non è oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali si fonda su un estratto del registro delle esecuzioni. I rapporti sugli investimenti delle autorità interessate dovrebbero fornire le informazioni sulle partecipazioni degli enti pubblici. In casi eccezionali in cui ciò non è possibile (ad es. per le imprese senza estratto del registro di commercio o con una cifra d'affari non assoggettata all'IVA), per ragioni pratiche potrebbe essere data la precedenza all'autodichiarazione delle imprese (eccezioni: cfr. art. 16 cpv. 1).

II

*capoverso 2* obbliga i servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media a garantire ai Cantoni l'accesso ai dati riguardanti gli aiuti concessi. Disporre di tali dati è infatti importante per esaminare in dettaglio le richieste e impedire gli abusi. Una gestione accurata e una lotta agli abusi efficace da parte dei Cantoni sono elementi di primaria importanza.

Anche i controlli a campione successivi o, se possibili, le analisi complete dei dati (riguardanti ad es. il divieto di distribuire i dividendi), combinati a sanzioni in caso di comportamento scorretto, costituiscono uno strumento importante per la lotta agli abusi. Ad esempio, se in occasione di un controllo a campione un Cantone constata che, contrariamente a quanto indicato nell'autodichiarazione, un'impresa non ha adottato le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, ai fini della lotta agli abusi esso può ridurre i contributi, non versarli del tutto o chiederne il rimborso. I rimborsi sono ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in base alla loro quota di finanziamento. Il criterio della «ragionevolezza» chiarisce che non esiste un parametro definitivo da applicare. Costituiscono un riferimento indicativo le circostanze del singolo caso e quindi ciò che è ritenuto adeguato da un punto di vista soggettivo, fermo restando che la ragionevolezza deve sempre essere valutata alla luce della probabile efficacia di una misura. I confronti incrociati all'interno di un settore possono fornire indicazioni al riguardo.

La gestione e la lotta agli abusi sono di competenza dei Cantoni. Tuttavia la Confederazione, che finanzia una parte sostanziale degli aiuti per i casi di rigore, deve poter eseguire in qualsiasi momento controlli a campione nei Cantoni (*cpv. 3*). Ora la legge COVID-19 (art. 12a *cpv. 2*) stabilisce che la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e i terzi incaricati dalla SECO possano prevedere anche controlli a campione direttamente presso le imprese. In considerazione della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, questa disposizione deve essere applicata con moderazione e non deve essere precisata ulteriormente a livello di ordinanza.

Questa disposizione dell'ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2031 in quanto necessaria per l'intero periodo, ossia fino all'erogazione definitiva degli aiuti per i casi di rigore.

#### **4. Sezione 4: Procedura e competenze**

##### *Art. 11                    Procedura*

Questo articolo è stato ripreso dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 12) e ora precisa che anche la procedura relativa alla concessione di contributi ai baracconisti è retta dal diritto cantonale.

I Cantoni disciplinano la procedura di sussidio in atti normativi cantonali (*cpv. 1*) e al riguardo provvedono a garantire la necessaria trasparenza e la parità di trattamento. Devono esaminare le richieste inoltrate dalle imprese; l'esame può essere effettuato anche utilizzando strumenti digitali (*cpv. 2*). Ai fini della verifica possono coinvolgere terzi a proprie spese come organizzazioni che concedono fidejussioni, banche, assicurazioni e fiduciarie (*cpv. 3*). La Confederazione non versa contributi per le spese di esecuzione dei Cantoni.

##### *Art. 12                    Competenza cantonale*

Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 13).

Le imprese trasmettono la propria richiesta al Cantone in cui avevano la propria sede il 1° ottobre 2020 (*cpv. 1*). Per le persone giuridiche e le imprese individuali iscritte nel registro di commercio si tratta della sede indicata nel registro di commercio. Lo stesso vale anche per

le imprese con succursali in diversi Cantoni. Soltanto al Cantone di sede dell'impresa spetta la concessione di contributi per l'intera Svizzera. È inoltre responsabile del conteggio nei confronti della Confederazione. I contributi di altri Cantoni destinati alle succursali non possono essere considerati nel conteggio con la Confederazione.

Il fatto che per la competenza cantonale sia determinante la sede al 1° ottobre 2020 permette di evitare trasferimenti di sede unicamente in funzione dell'impostazione cantonale dei provvedimenti per i casi di rigore. Le imprese iscritte nel registro di commercio possono inoltrare come prova un estratto recente da cui si possono evincere eventuali trasferimenti di sede. Per le altre imprese la precedenza è data all'autodichiarazione; le informazioni devono essere relativamente semplici da verificare, ad esempio in base ai dati fiscali.

Il Cantone in cui è stato concesso il provvedimento originale rimane responsabile per tutto il periodo di validità anche in caso di trasferimento della sede di un'impresa (*cpv. 2*). Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio, è determinante il domicilio in Svizzera dell'impresa individuale (*cpv. 3*).

Poiché i procedimenti dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie possono durare più a lungo, ma la competenza dovrebbe rimanere in capo al Cantone responsabile al 1° ottobre 2020 anche dopo l'eventuale trasferimento della sede di un'impresa o il trasloco di un'impresa individuale non iscritta nel registro di commercio, questa disposizione è applicabile sino alla fine del 2031.

## **5. Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni**

*Art. 13                      Cifra d'affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria della Confederazione*

Il fatto che la Confederazione partecipi, in virtù dell'articolo 12 capoverso 1<sup>quater</sup> della legge COVID-19, al finanziamento degli aiuti per i casi di rigore a favore delle imprese nella misura del 70 (imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 mio. fr.) o del 100 per cento (imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 mio. fr.) dipende dalla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 calcolata conformemente all'articolo 5 capoverso 8 (*cpv. 1*).

Secondo l'articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, i contributi per i casi di rigore ai baracconisti sono finanziati in ragione del 100 per cento dalla Confederazione (*cpv. 2*).

*Art. 14                      Contratto*

I Cantoni hanno concluso contratti con la SECO in virtù dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 16). Il rapporto tra la Confederazione e il singolo Cantone per l'esecuzione degli aiuti per i casi di rigore secondo la nuova ordinanza deve essere disciplinato in un complemento al contratto esistente. Naturalmente, gli elementi ancora validi del contratto esistente possono essere ripresi senza modifiche nel complemento al contratto affinché l'onere amministrativo dei Cantoni per la redazione di tale complemento rimanga contenuto.

*Art. 15                      Momento del pagamento e rimborsi*

Le disposizioni del presente articolo sono state riprese per analogia dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 17).

Il *capoverso 1* dispone che, ai fini di un'agevolazione amministrativa, i Cantoni prefinanzino i provvedimenti garantiti per i casi di rigore e successivamente fatturino alla Confederazione la

metà di tale importo.

Le fatture emesse devono essere verificate dalla Confederazione. Gli aiuti per i casi di rigore riguardano il primo semestre del 2022. I Cantoni sono tenuti a presentare le fatture relative agli aiuti prestati nel 2022 entro la fine del 2022. Nei casi in cui devono attendere a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, i Cantoni possono emettere l'ultima fattura entro nove mesi dalla conclusione di tale procedimento (*cpv. 2*).

I contributi della Confederazione ai Cantoni sono pagati ai Cantoni al più tardi entro la fine di dicembre del 2023. In caso di procedimenti pendenti dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, il pagamento avviene entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento (*cpv. 3*).

I rimborsi da riscossioni indebite e i rimborsi volontari di contributi a fondo perso sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione all'effettiva partecipazione ai costi (*cpv. 4*).

Questo articolo ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

#### *Art. 16                    Rapporti e fatturazione*

Dal punto di vista del contenuto, anche questa disposizione dell'ordinanza corrisponde a quella dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 18).

Il *capoverso 1* disciplina il contenuto minimo dei rapporti.

Il *capoverso 2* stabilisce che, su richiesta, il Cantone debba consegnare alla Confederazione i giustificativi che comprovano il rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno finanziario. Al fine di contenere l'onere amministrativo dei Cantoni nell'esecuzione, l'ordinanza ammette un'autodichiarazione dell'impresa. Fanno eccezione unicamente i giustificativi sulla data di costituzione dell'impresa e sulla cifra d'affari nonché i giustificativi per la conferma che l'impresa non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione. In questo caso l'autodichiarazione non è sufficiente. Le imprese più piccole che non sono assoggettate all'IVA possono però comprovare il calo della cifra d'affari ad esempio con un estratto del conto economico. La responsabilità dell'esecuzione dei requisiti che danno diritto al sostegno finanziario è assunta dai Cantoni.

Per semplificare l'esecuzione, i rapporti di cui al *capoverso 1* devono essere presentati utilizzando uno strumento di rendicontazione dei casi di rigore (*hafrep*) messo a disposizione dalla SECO. Sino alla fine del 2022 i rapporti dovranno essere presentati trimestralmente, mentre dall'inizio del 2023 semestralmente (*cpv. 3*).

I Cantoni inoltrano semestralmente alla SECO, a metà e alla fine di un anno civile, le fatture per i pagamenti effettuati (*cpv. 4*).

Il DEFR può stabilire ulteriori dettagli in un'ordinanza (*cpv. 5*).

Anche la disposizione concernente i rapporti deve essere applicabile fino al 31 dicembre 2031.

#### *Art. 17                    Restituzione*

Il presente articolo è ripreso dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (cfr. art. 19).

I Cantoni sono responsabili del rispetto dei requisiti minimi previsti dall'ordinanza e dai rispettivi contratti. Se, dopo una verifica, la SECO constata che i requisiti minimi definiti nell'ordinanza e nel contratto concluso con essa (compresi i relativi complementi) non sono

adempiti, la Confederazione può **secondo il capoverso 1** trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere ex post la restituzione di pagamenti effettuati. A tal fine sono applicabili le disposizioni generali della LSu, in particolare gli articoli 28 (Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari) e 31 (Recesso da un contratto di aiuto finanziario o di indennità). Tramite una lotta coerente agli abusi utilizzando le possibilità descritte all'*articolo 10* i Cantoni riducono il rischio che la Confederazione trattenga i pagamenti o chieda la restituzione di pagamenti effettuati a torto.

**Nel capoverso 2 viene stabilito che un Cantone che rinuncia a chiedere la restituzione degli aiuti per i casi di rigore a seguito di un utile di liquidazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 o vi ha rinunciato già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 3 capoverso 2 non deve alla Confederazione alcuna partecipazione proporzionale all'utile di liquidazione in questione (lett. a). Ciò si applica se non si verificano abusi e se vengono rispettate le limitazioni dell'impiego di cui all'articolo 3 capoverso 1. I Cantoni sono sempre tenuti a perseguire e punire gli abusi e il mancato rispetto delle condizioni.**

**Se un Cantone rimborsa gli utili di liquidazione già richiesti a un'impresa individuale, in virtù del capoverso 2 lettera b può chiedere alla Confederazione la restituzione di eventuali quote già versate alla Confederazione stessa.**

**Spetterà ai Cantoni decidere in che misura permettere retroattivamente alle imprese individuali di conseguire utili di liquidazione. Ciò dipenderà in particolare dalla legislazione cantonale.**

Il presente articolo ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

## **6. Sezione 6: Disposizioni finali**

### *Art. 18 Esecuzione*

La SECO è competente per gli aspetti dell'esecuzione della presente ordinanza che spettano alla Confederazione. Anche il presente articolo ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

### *Art. 19 Modifica di un altro atto normativo*

L'articolo 19 introduce ulteriori modifiche nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020.

Al fine di poter distinguere chiaramente in futuro l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, nel titolo dell'atto normativo viene inserita un'abbreviazione (OPCR 20).

Con un'unica regolamentazione cantonale per i casi di rigore i Cantoni hanno la possibilità di versare aiuti sia per il primo semestre del 2022 sia retroattivamente per tutto o parte del secondo semestre del 2021 (cfr. n. 2). Pertanto, per i Cantoni che intendono avvalersi di questa possibilità, i termini per la presentazione delle richieste secondo l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 vengono prorogati da fine marzo 2022 a fine giugno 2022.

Inoltre, il termine previsto per l'emissione della fattura dei Cantoni alla Confederazione è prorogato fino al 31 ottobre 2022.

### *Art. 20 Entrata in vigore e durata di validità*

L'ordinanza è entrata in vigore l'8 febbraio 2022 e sarà applicabile fino al 31 dicembre 2022. La partecipazione della Confederazione riguarda esclusivamente gli aiuti per i casi di rigore per i quali le imprese hanno presentato le relative richieste al più tardi entro il

30 settembre 2022 (cfr. art. 9). I complementi ai contratti stipulati dai Cantoni con la SECO devono essere conclusi entro il 31 maggio 2022 (cfr. art. 14).

Vari articoli hanno effetto sino al 31 dicembre 2031 (*cpv.* 3). Anche se l'articolo 12 della legge COVID-19 sarà abrogato alla fine del 2022, dopo tale data ai fini dell'attuazione continuerà a essere determinante il diritto che costituiva la base per la concessione degli aiuti.

Il fatto che la partecipazione agli utili continuerà a valere anche per i rapporti tra il Cantone e l'impresa successivi alla fine del 2022 deve essere definito nelle basi giuridiche (ad es. atti normativi cantonali, contratti o decisioni) dei singoli Cantoni che si applicano alla concessione alle imprese di prestazioni per i casi di rigore da parte del Cantone.